

Causa T-198/01 R

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Ricevibilità — Aiuti concessi dagli Stati —
Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza —
Ponderazione degli interessi»

Ordinanza del Presidente del Tribunale 4 aprile 2002 II-2158

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Ricorso diretto all'annullamento di una decisione che dichiara un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Procedimento di recupero dell'aiuto dinanzi al giudice nazionale — Insussistenza — Ricorso principale non irricevibile prima facie — Domanda di provvedimenti provvisori — Ammissibilità*

[Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3]

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame ad opera della Commissione — Procedimento in contraddittorio — Diritto all'informazione degli interessati — Carattere limitato — Diritto del beneficiario dell'aiuto di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate — Esclusione*
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 20)
 3. *Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Diritto ad una buona amministrazione — Riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Obbligo di non discriminazione tra gli interessati in un procedimento di esame di un preteso aiuto di Stato — Obbligo della Commissione di trasmettere al beneficiario di un aiuto le osservazioni presentate da un concorrente*
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, n. 1)
 4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Danno grave e irreparabile — Danno patrimoniale — Situazione tale da porre in pericolo l'esistenza della società ricorrente*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
 5. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco — Decisione in materia di aiuti statali — Interesse generale in nome del quale la Commissione esercita le proprie funzioni ed interesse del beneficiario dell'aiuto*
(Artt. 88, n. 2, CE, 242 CE e 243 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 7 e 14, n. 3)
 6. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Modifica o revoca — Presupposto — Mutamento delle circostanze*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 108)
-
1. La ricevibilità di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione che accerta l'incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune e ne ordina il recupero non è esclusa nel caso in cui non sia stata avviata una procedura di recupero dell'aiuto controverso ed il ricorrente non si sia avvalso di tutti i mezzi di ricorso interni da lui esperibili. Consentire al beneficiario di un aiuto di dedurre, nell'ambito di un procedimento nazionale, l'illegittimità della decisione della Commissione che ordini allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto ricevuto dal beneficiario equivarrebbe a riconoscere a quest'ultimo la possibilità di eludere il carattere definitivo che, in forza del principio della certezza del diritto, dev'essere attribuito ad una tale decisione dopo la scadenza del termine d'impugnazione previsto dall'art. 230 CE.
- Ne consegue che, in linea di principio, il beneficiario di un aiuto di Stato il

quale, venuto a conoscenza dell'adozione di una decisione siffatta, proponga dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento può chiedere, in base agli artt. 242 CE e 243 CE, provvedimenti provvisori dinanzi al giudice dell'urgenza. Tale interpretazione è suffragata dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ai sensi del quale il recupero di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato comune dev'essere effettuato senza indugio, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, fatta salva, esclusivamente, un'ordinanza emessa in procedimento sommario dal giudice comunitario.

sentiti e potrebbe infatti configurare, a favore dei beneficiari, un diritto ad un contraddittorio con la Commissione, diritto fino ad ora sempre negato a tutti gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE e dell'art. 20 del regolamento n. 659/1999.

(v. punti 81, 84)

- (v. punti 54-55, 58)
2. Nell'ambito di un procedimento d'indagine formale su progetti di aiuti di Stato, gli interessati hanno il ruolo di fonti di informazione per la Commissione. Di conseguenza, tali interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento in misura adeguata tenuto conto delle circostanze del caso di specie. In particolare, al beneficiario di un aiuto di Stato non può essere attribuito il generale diritto di esprimersi in merito a tutte le questioni potenzialmente importanti sollevate nel corso del procedimento d'indagine formale. Un tale diritto andrebbe oltre il diritto di essere
 3. La Commissione ha il dovere di comportarsi, nel corso di un procedimento d'indagine formale riguardante un preteso aiuto di Stato, in modo imparziale nei confronti di tutti gli interessati. L'obbligo di non discriminazione tra gli interessati che la Commissione deve rispettare è espressione del diritto ad una buona amministrazione, che rientra tra i principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. A tal riguardo, l'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 conferma che «[o]gni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione». Ne consegue che, nonostante il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all'informazione di cui gode il beneficiario di un aiuto, la Commissione, quale responsabile del procedimento, può avere, almeno a prima vista, l'obbligo di trasmettergli osservazioni dalla stessa espressamente richieste ad un concorrente a seguito

delle osservazioni inizialmente presentate da tale beneficiario. Consentire alla Commissione di scegliere, nel corso del procedimento, di chiedere informazioni aggiuntive specifiche a un concorrente del beneficiario, senza accordare a quest'ultimo l'opportunità di prendere conoscenza delle osservazioni formulate in risposta e, se del caso, di replicare ad esse rischia di ridurre considerevolmente l'effetto utile del diritto di essere sentito spettante a tale beneficiario.

Una siffatta irregolarità può comportare l'annullamento della decisione controversa soltanto se, in mancanza di essa, il procedimento d'indagine formale avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso.

(v. punti 85-86)

4. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori va valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente. Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Tuttavia, un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richie-

dente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito.

(v. punti 96, 99)

5. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti provvisori debba precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

In caso di domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, l'interesse generale in forza del quale la Commissione esercita le funzioni ad essa attribuite dall'art. 88, n. 2, CE e dall'art. 7 del regolamento n. 659/1999, al fine di garantire, essenzialmente, che il funzionamento del mercato comune non sia falsato da aiuti di Stato nocivi per la concorrenza, è di particolare importanza. Tale interesse deve generalmente, se non quasi sempre, prevalere su quello del beneficiario dell'aiuto di evitare l'esecuzione dell'obbligo di rimborso prima della pronuncia della futura sentenza nella causa di merito. Tuttavia, non può escludersi che il benefi-

ciario di un aiuto possa ottenere provvedimenti provvisori nei limiti in cui le condizioni relative al *fumus boni iuris* e all'urgenza siano soddisfatte. Decidere diversamente rischierebbe di rendere praticamente irrealizzabile la possibilità, contemplata dagli artt. 242 CE e 243 CE, quale prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, di ottenere anche nelle controversie in materia di aiuti di Stato una tutela giuridica provvisoria effettiva. Una simile tutela costituisce un principio generale del diritto comunitario su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6. Al giudice dell'urgenza è data, dall'art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale, la possibilità di modificare o revocare in qualsiasi momento la propria ordinanza in seguito a mutamento delle circostanze. Tale possibilità esprime il carattere fondamentalmente precario, nel diritto comunitario, dei provvedimenti concessi dal giudice dell'urgenza.

(v. punti 50, 113-115)

(v. punto 123)